





privacy

riscossione

sicurezza sul lavoro

## sostituti di imposta

successioni

studi di settore

trust

 $\mathbb{A}$ 

l'omessa presentazione del modello 770S in presenza di soci lavoratori

**11 Settembre 2013** 

di Massimiliano De Bonis





## Casistica interessata

Soggetti titolari di posizione assicurativa Inail per soci lavoratori non artigiani, collaboratori familiari, stagisti

Come noto, i soggetti che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenute alla fonte, hanno l'obbligo di trasmettere telematicamente ogni anno all'Amministrazione finanziaria la dichiarazione dei sostituti di imposta "Modello 770" (Mod. 770 semplificato relativamente ad erogazioni effettuate in relazione a redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati e redditi di lavoro autonomo, nonché Mod. 770 ordinario qualora il sostituto di imposta abbia corrisposto redditi di capitale, contributi ad enti pubblici e privati, proventi finanziari ecc..).


Con riferimento al Mod. 770 semplificato, l'onere dichiarativo insorge altresì in relazione al versamento di contributi previdenziali ed assistenziali all'INPS e/o di premi assicurativi dovuti all'INAIL.

L'adempimento è pertanto imposto a tutti i soggetti per i quali ricorre l'obbligo assicurativo, indipendentemente dalla corresponsione di redditi che determinano l'applicazione di ritenute alla fonte.

Più specificatamente, quindi, i soggetti tenuti ad assicurare all'Inail i soci lavoratori, i partecipanti all'impresa familiare o i collaboratori, rientrano pienamente nell'obbligo dichiarativo in questione, pur non essendo, i soggetti assicurati, percettori di reddito di lavoro dipendente o assimilato.

Il caso più frequente è rappresentato dai soggetti costituiti in forma di società di persone operanti nel settore del commercio, i cui soci lavoratori, qualora impegnati in attività di tipo manuale, rientrano nell'obbligo assicurativo pur in mancanza di rapporto di lavoro subordinato o "parasubordinato".

In tale evenienza, sarà necessario compilare, per ogni soggetto assicurato, la sezione dei dati anagrafici (parte A) nonché la sezione "dati assicurativi INAIL" della Parte C come segue:







I dati da riportare nei punti 35 e 36 (data inizio e data fine) possono essere omessi qualora la copertura assicurativa si estenda per l'intero anno solare e non vi è stata alcuna modifica della P.a.t. Inail.

Viceversa, in caso di variazione della qualifica di socio (ad esempio da lavoratore manuale a soggetto che sovraintende il lavoro altrui), in caso di variazione della composizione societaria (per recesso di un socio o subentro di altro soggetto), o nell'ipotesi di variazione della posizione assicurativa, il dato assume carattere obbligatorio.

Il medesimo procedimento di compilazione andrà seguito per dichiarare i dati dei partecipanti all'impresa familiare, dei collaboratori e dei soggetti presso i quali sono stati promossi piani di inserimento professionale o borse di lavoro, variando, a seconda dei casi, il dato da indicare al punto 33 secondo la codifica riportata nella tabella allegata alle istruzioni ministeriali di compilazione del modello 770 semplificato:

	ULTERIORI CATEGORIE (QUALIFICA PUNTO 33)
CODICE	DESCRIZIONE
В	Tirocinanti
С	Ricoverati
D	Detenuti
E	Soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società ad eccezione di quelle artigiane
F	Associati in partecipazione
G	Collaboratori familiari e coadiuvanti di imprese non artigiane
Н	Partecipanti all'impresa familiare non artigiana
L	Partecipanti a stage
M	Iscritti alle compagnie portuali
N	Componenti le carovane di facchini, vetturini o barrocciai
P	Pescatori autonomi e soci di cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne
Q	Medici in formazione specialistica e medici in formazione specifica in medicina generale
Z	Altri
	B C D E F G H L M N P

Pertanto, i sostituti di imposta che annoverano le citate tipologie contrattuali, dovranno prestare particolare attenzione a questo adempimento, giacché, in taluni casi, l'errore potrebbe causare profili sanzionatori decisamente sproporzionati.

Si potrebbe difatti verificare l'ipotesi che il dichiarante abbia regolarmente trasmesso la propria dichiarazione mod.770S relativamente alle erogazioni di redditi di lavoro dipendente o assimilato e/o di lavoro autonomo, omettendo, per errore, esclusivamente l'indicazione dei dati assicurativi relativi, ad esempio, ai soci lavoratori.

In tal caso, se a suo tempo il sostituto di imposta ha regolarmente trasmesso all'Inail le D.n.a. (denunce nominative degli assicurati), non si realizzerebbe alcun ostacolo all'attività di controllo da parte dell'Amministrazione competente (INAIL) e quindi, non incidendo altresì tale mancanza sulla determinazione di alcun tributo, l'omissione andrebbe classificata come "meramente formale" e pertanto non soggetta ad alcuna sanzione.





Viceversa, la concomitanza della mancata compilazione dei dati assicurativi con l'omissione di ogni altra precedente comunicazione obbligatoria (la suddetta D.n.a.), configurerebbe un profilo sanzionatorio per una somma variabile da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 4.131,00 (oltre alle ulteriori sanzioni direttamente irrogabili dall'Istituto assicurativo a norma dell'art. 195 del D.P.R. 1124/65) giacché si riscontrerebbe l'omissione degli elementi obbligatori previsti dall'art. 4 del DPR 322/98.

Qualora invece si verifichi l'ipotesi che la società con soci lavoratori non abbia affatto presentato la dichiarazione Mod. 770S (magari ritenendo di non essere soggetta all'adempimento per mancanza di percettori di redditi di lavoro autonomo o dipendente), la sanzione pecuniaria ammonterebbe ad una cifra compresa tra Euro 258,00 ed Euro 2.065,00.

Massimiliano De Bonis